

AGEA 2018 PROT. N. 4435
DEL 22 GENNAIO 2018

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
"Cittadella Regionale"- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Angelo Bardoni 78
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

1. Quadro normativo

Nei casi previsti dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia), la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della documentazione antimafia.

L'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che *“la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei”*. Detta disposizione è entrata in vigore a far data dal 19 novembre 2017. Pertanto, in tali casi la Pubblica amministrazione è tenuta alla verifica della documentazione antimafia.

Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, ha apportato ulteriori modifiche al D.lgs. n. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introducendo il limite di 5.000 euro per i pagamenti relativi ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei, al di sotto del quale non è richiesta l'acquisizione dell'anzidetta documentazione.

Con riferimento all'ambito applicativo di detta disposizione, si precisa che la stessa si applica ad ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC corrisposto in favore degli agricoltori che detengono terreni.

Successivamente, l'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli. In particolare, è stata innalzata a 25.000 euro la soglia di applicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018 ed è stata prevista l'applicazione della previgente disciplina per le erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017.

1.1 Significato dell'espunzione delle “erogazioni” fino a € 150.000 dalle fattispecie espressamente escluse dall'obbligo per la P.A. di acquisire la documentazione antimafia

Con la citata legge 161/2017 sono state apportate ulteriori modifiche all'art. 83 del codice antimafia eliminando dalla lettera e) del comma 1 le “erogazioni” fino a 150.000 euro dalle fattispecie (fino



ad ora) espressamente escluse dall'obbligo per la Pubblica Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia.

L'espunzione della parola "erogazioni" può essere oggetto di differenti ipotesi interpretative.

Al riguardo si osserva che le erogazioni in materia agricola, per effetto dello stesso intervento legislativo, come sopra visto, sono state sottoposte alla più penetrante verifica costituita dall'informazione antimafia rispetto a quella eventualmente riconducibile alla norma generale di cui sopra.

Pertanto, per ragioni di coerenza normativa non appare, allo stato, rilevante l'espunzione in argomento per le erogazioni in materia agricola.

2. Ambito di applicazione e documentazione antimafia

L'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni stabiliscono che sia sempre prevista la documentazione antimafia con riferimento ai "terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro" e nelle ipotesi di "concessione di terreni agricoli demaniali". In tale ultimo caso, pertanto, non è prevista alcuna esenzione.

Nella fattispecie in esame, il soggetto sottoposto alla verifica antimafia viene individuato per relationem nel soggetto concessionario o acquirente del terreno in oggetto.

In conclusione, nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 3-bis e dell'art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni che si riferiscono alle ipotesi di terreni che usufruiscono di fondi europei rientra **ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC corrisposto in favore degli agricoltori che detengono terreni.**

Si precisa, inoltre, che ai fini della verifica della ricorrenza dell'obbligo di richiedere la documentazione antimafia, come precisato in specifico parere rilasciato dal Ministero dell'Interno, deve essere presa in considerazione la domanda di pagamento, rappresentando quest'ultima il momento giuridicamente rilevante per l'espletamento degli adempimenti antimafia. È con l'accoglimento di quell'istanza infatti che si configura la costituzione in capo all'interessato della posizione di vantaggio che gli consente di accedere al finanziamento.

Inoltre, ai fini dell'individuazione dell'importo per verificare la ricorrenza dell'obbligo di richiedere la documentazione in questione, occorre far riferimento al valore complessivo della domanda di sostegno. In particolare, nel caso dello Sviluppo rurale, per le domande relative a impegni pluriennali, in caso di misure connesse alle superfici ed agli animali, occorre avere riguardo esclusivamente al valore della singola domanda di pagamento, mentre per le misure non connesse alle superfici ed agli animali, si deve considerare l'intero importo concesso, secondo le procedure degli Organismi pagatori in uso.

3. Concessioni di terreni agricoli demaniali

La norma della legge 161/2017 che ha modificato il codice antimafia introducendo l'obbligo generalizzato di acquisire la documentazione antimafia (in particolare l'informazione antimafia) per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, è passata indenne dalle modifiche che hanno invece investito l'altra norma, che inizialmente era del tutto parallela, quella sui terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

A differenza dei terreni agricoli che hanno visto comunque l'introduzione di un'esenzione generale per gli importi fino a 5.000 euro nonché una sorta di applicazione graduata nel tempo, per le concessioni demaniali in argomento l'obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia è rimasto generalizzato a prescindere dal valore.

Ad ulteriore differenziazione dalla norma sui terreni agricoli, di cui ad una prima lettura era difficile rinvenire, non essendo esplicitato dal testo normativo, l'oggetto della verifica antimafia nonché il soggetto tenuto ad espletarla, le concessioni demaniali (per lo svolgimento di attività imprenditoriali) erano invece previste espressamente nel novero dei provvedimenti sottoposti alla verifica antimafia e così pure era individuabile il soggetto che tale verifica doveva espletare (la PA concedente). In sostanza per le concessioni demaniali l'innovazione normativa (che è il portato del c.d. protocollo Antoci) risiede in 2 elementi: primo elemento la finalità della concessione (terreni ricadenti nei regimi della PAC) e, come secondo elemento, che l'informazione antimafia deve essere richiesta per qualsiasi valore di concessione.

Ciò premesso, il fatto che le modifiche intervenute sul comma 3-bis dell'art. 83 e sul comma 1-bis dell'art. 91 del codice antimafia non abbiano toccato, in tali norme, la parte riguardante le concessioni demaniali, porta come conseguenza che le concessioni demaniali rilasciate (o rinnovate) dal 19 novembre 2017 che vengono depositate nel fascicolo aziendale debbono essere state rilasciate previa acquisizione dell'informazione antimafia da parte dell'ente concedente.

Su questa linea appare opportuno introdurre, a livello aziendale, analoga misura volta a scongiurare il rischio che possano essere iscritti nelle apposite sezioni del fascicolo aziendale terreni demaniali non conformi alla norma di cui sopra. Allo scopo sarà necessario che l'organismo pagatore competente proceda alla verifica del corretto adempimento degli obblighi in argomento.

In via successiva anche gli aiuti correlati a tali terreni saranno comunque sottoposti agli adempimenti in materia di documentazione antimafia previsti per tutti i terreni ricadenti nei regimi della PAC.

4. Conclusioni

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo ai fini delle erogazioni degli aiuti comunitari PAC, in vigore a partire dal 1° gennaio 2018:

Domande di pagamento: data di presentazione	Soglia	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
Fino al 18 novembre 2017	Fino a 150.000 euro	No	No	----	----
	Oltre 150.000 euro	No	Si	----	----
Dal 19 novembre 2017	Fino a 25.000 euro	No	No	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
	Oltre 25.000 euro	No	Si	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
Dal 19 novembre 2017	Fino a 5.000 euro	No	No	1° gennaio 2019	----
Dal 19 novembre 2017	Oltre 5.000 euro	No	Si	1° gennaio 2019	----

Con successiva circolare saranno dettagliate, a seguito delle necessarie intese con il Ministero dell'interno, le procedure da seguire per l'acquisizione delle documentazioni al riguardo.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini

ISTRUZIONI OPERATIVE n. 3

Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

p.c. al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Oggetto: Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.

Riferimenti normativi

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- Legge 4 dicembre 2017, n. 172 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”;
- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n.193 recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- Decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”;

- Decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Circolare Area Coordinamento prot. n. 4435 del 22/01/2018 “Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

Quadro normativo

L’articolo 83 del D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia) pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia ai fini delle erogazioni delle provvidenze pubbliche, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, stabilendone l’esclusione *“per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro”*.

L’art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha aggiunto al citato art. 83 il comma 3-bis, successivamente modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172. Il comma 3-bis dell’art. 83, nella sua attuale formulazione, dispone che *“La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro”*.

Le stesse disposizioni hanno modificato in modo del tutto analogo anche l’art. 91 del Codice Antimafia.

La legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, comma 1142), entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha dettato una disciplina transitoria per l’applicazione dell’art. 83 stabilendo che *“Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di*

acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".

Disposizioni operative

A seguito delle modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia, l'Agea ha l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, come di seguito specificato.

- a) **Concessione di terreni demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:** in tali ipotesi sussiste l'obbligo generalizzato di acquisire l'informazione antimafia a prescindere dal valore complessivo della domanda di aiuto. Nella fattispecie, il **rilascio o il rinnovo delle concessioni** dal 19 novembre 2017, registrati nel fascicolo aziendale, devono essere preceduti dall'acquisizione dell'informazione antimafia da parte dell'ente concedente. Il soggetto sottoposto alla verifica antimafia è individuato nel concessionario ovvero nell'acquirente del terreno in questione. Le **erogazioni** correlate ai terreni demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC sono comunque sottoposte agli adempimenti in materia di documentazione antimafia previsti dalla normativa vigente. Pertanto, **gli Uffici autorizzativi dell'Organismo Pagatore sono obbligati ad acquisire l'informazione antimafia per:**
- 1) domande di aiuto aventi ad oggetto terreni demaniali presentate a partire dal 19 novembre 2017 a prescindere dal loro valore complessivo;
 - 2) domande di aiuto aventi ad oggetto terreni demaniali presentate prima del 19 novembre 2017 solo per importi superiori a € 150.000.
- b) **Per le domande di aiuto aventi ad oggetto terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti -** l'obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia non è generalizzato ma correlato all'importo dell'erogazione. Pertanto - nelle more dell'entrata in vigore del limite di 5.000 euro di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del D. lgs. n. 159/2011 e dunque fino al 31 dicembre 2018 - **gli Uffici autorizzativi dell'Organismo Pagatore sono obbligati ad acquisire l'informazione antimafia per importi superiori a:**
- € 150.000 nel caso di domande di aiuto presentate fino al 18 novembre 2017
 - € 25.000 nel caso di domande di aiuto presentate a partire dal 19 novembre 2017.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo ai fini delle erogazioni degli aiuti comunitari PAC, in vigore a partire dal 1° gennaio 2018:

Domande di pagamento: data di presentazione	Soglia	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
Fino al 18 novembre 2017	Fino a 150.000 euro	No	No	----	----
	Oltre 150.000 euro	No	Si	----	----
Dal 19 novembre 2017	Fino a 25.000 euro	No	No	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
	Oltre 25.000 euro	No	Si	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
Dal 19 novembre 2017	Fino a 5.000 euro	No	No	1° gennaio 2019	----
Dal 19 novembre 2017	Oltre 5.000 euro	No	Si	1° gennaio 2019	----

Ad ogni buon conto, gli Uffici autorizzativi dell'Organismo pagatore, ai fini della individuazione dell'importo per valutare la ricorrenza dell'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, faranno riferimento al valore complessivo della domanda di aiuto.

Ne consegue che nell'ambito del regime di sviluppo rurale, per le domande relative ad impegni pluriennali, occorre avere riguardo esclusivamente al valore della singola domanda di pagamento nel caso di misure connesse alle superfici e agli animali mentre, nel caso di misure non connesse alle superfici e agli animali, occorre riferirsi all'intero importo concesso, secondo le procedure già in uso.

Resta inteso che, per le erogazioni riferite a domande di aiuto che prescindono da terreni agricoli, permane l'obbligo di acquisire la documentazione per importi superiori ad € 150.000.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative concernenti la procedura di verifica antimafia e la relativa documentazione.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
 F. Martinelli

4. Conclusioni

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo ai fini delle erogazioni degli aiuti comunitari PAC, in vigore a partire dal 1° gennaio 2018:

Domande di pagamento: data di presentazione	Soglia	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
Fino al 18 novembre 2017	Fino a 150.000 euro	No	No	----	----
	Oltre 150.000 euro	No	Si	----	----
Dal 19 novembre 2017	Fino a 25.000 euro	No	No	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
	Oltre 25.000 euro	No	Si	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
Dal 19 novembre 2017	Fino a 5.000 euro	No	No	1° gennaio 2019	----
Dal 19 novembre 2017	Oltre 5.000 euro	No	Si	1° gennaio 2019	----

Con successiva circolare saranno dettagliate, a seguito delle necessarie intese con il Ministero dell'interno, le procedure da seguire per l'acquisizione delle documentazioni al riguardo.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
S. Lorenzini

3. Concessioni di terreni agricoli demaniali

La norma della legge 161/2017 che ha modificato il codice antimafia introducendo l'obbligo generalizzato di acquisire la documentazione antimafia (in particolare l'informazione antimafia) per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, è passata indenne dalle modifiche che hanno invece investito l'altra norma, che inizialmente era del tutto parallela, quella sui terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

A differenza dei terreni agricoli che hanno visto comunque l'introduzione di un'esenzione generale per gli importi fino a 5.000 euro nonché una sorta di applicazione graduata nel tempo, per le concessioni demaniali in argomento l'obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia è rimasto generalizzato a prescindere dal valore.

Ad ulteriore differenziazione dalla norma sui terreni agricoli, di cui ad una prima lettura era difficile rinvenire, non essendo esplicitato dal testo normativo, l'oggetto della verifica antimafia nonché il soggetto tenuto ad espletarla, le concessioni demaniali (per lo svolgimento di attività imprenditoriali) erano invece previste espressamente nel novero dei provvedimenti sottoposti alla verifica antimafia e così pure era individuabile il soggetto che tale verifica doveva espletare (la PA concedente). In sostanza per le concessioni demaniali l'innovazione normativa (che è il portato del c.d. protocollo Antoci) risiede in 2 elementi: primo elemento la finalità della concessione (terreni ricadenti nei regimi della PAC) e, come secondo elemento, che l'informazione antimafia deve essere richiesta per qualsiasi valore di concessione.

Ciò premesso, il fatto che le modifiche intervenute sul comma 3-bis dell'art. 83 e sul comma 1-bis dell'art. 91 del codice antimafia non abbiano toccato, in tali norme, la parte riguardante le concessioni demaniali, porta come conseguenza che le concessioni demaniali rilasciate (o rinnovate) dal 19 novembre 2017 che vengono depositate nel fascicolo aziendale debbono essere state rilasciate previa acquisizione dell'informazione antimafia da parte dell'ente concedente.

Su questa linea appare opportuno introdurre, a livello aziendale, analoga misura volta a scongiurare il rischio che possano essere iscritti nelle apposite sezioni del fascicolo aziendale terreni demaniali non conformi alla norma di cui sopra. Allo scopo sarà necessario che l'organismo pagatore competente proceda alla verifica del corretto adempimento degli obblighi in argomento.

In via successiva anche gli aiuti correlati a tali terreni saranno comunque sottoposti agli adempimenti in materia di documentazione antimafia previsti per tutti i terreni ricadenti nei regimi della PAC.

composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.

Art. 81. Registro delle misure di prevenzione

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 69.

LIBRO II - Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 82. Oggetto

1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 83. Ambito di applicazione della documentazione antimafia

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunemente controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (ora art. 194 del d.lgs. n. 50 del 20016) di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

- a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
- c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- e) per i provvedimenti gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non superiori a 150.000 euro.

3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.

(comma così modificato dall'art. 19-terdecies della legge n. 172 del 2017)

Capo II - Documentazione antimafia

(si veda anche il d.p.c.m. 18 aprile 2013)

Art. 84. Definizioni

1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

- a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
- b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
- c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1991, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (ora art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 20016) anche in assenza nel loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;
- d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi del poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
- e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
- f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono